



DELIBERAZIONE N°VIII

/ 011509

Seduta del 24 MAR 2010

ROBERTO FORMIGONI

Presidente

Assessori regionali

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente

DAVIDE BONI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA

STEFANO MAULLU

FRANCO NICOLI CRISTIANI

MASSIMO PONZONI

MARIO SCOTTI

DOMENICO ZAMBETTI

MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Pilloni**

Su proposta

dell'Assessore **Giulio Boscagli**

Oggetto

RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLE ASL DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DEL BUONO FAMIGLIA PER L'ANNO 2010

Il Dirigente della Struttura

Davide Sironi

Il Direttore Generale,

Umberto Fazzone

L'atto si compone di **6** *pagine*

di cui **1** *pagine di allegati,*

parte integrante



VISTO l'art.2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;

VISTA la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" che identifica la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie quale insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali;

VISTO in particolare l'art. 2 che individua tra i principi fondamentali della l.r. n. 3/2008 quello relativo al: "riconoscimento, valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita lo sviluppo e la cura della persona";

VISTO altresì l'art. 4 della l.r. 3/2008 che attribuisce alle unità di offerta sociali la funzione di: "aiutare la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico";

CONSIDERATO il ruolo della Regione Lombardia nell'ambito della definizione delle linee di indirizzo relativa alla programmazione locale delle unità di offerta sociali, così come previsto dalla l.r. n. 3/2008;

VISTO altresì la funzione della Regione nell'ambito della promozione e sostegno della sperimentazione di unità d'offerta innovative così come previsto dall'art. 11, comma 1, lettera w) della l.r. 3/2008;

VISTA la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" che prevede tra le proprie finalità la realizzazione di un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare favorendo la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare;

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII Legislatura (PRS) approvato con d.c.r.





- n. VIII/25 del 26 ottobre 2005 ed in particolare il capitolo 5, paragrafo 5.2. "Welfare della sussidiarietà";
- la "Risoluzione concernente il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2009-2011" approvata con d.c.r. n. VIII/685 del 29 luglio 2008;
 - la d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006 con cui è stato approvato il "Piano Socio Sanitario 2007-2009";
 - l'obiettivo di governo regionale 2010 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale G01 "Azioni integrate di promozione e tutela della famiglia" che prevede specificamente la realizzazione di iniziative innovative in risposta alle esigenze delle famiglie;

VISTA la d.g.r. n. VIII/8881 del 20 gennaio 2009 "Determinazioni in ordine alle modalità di assegnazione del Buono Famiglia per l'anno 2009" con la quale si è sperimentato l'erogazione di un contributo alle spese spesa sostenuta per i costi connessi alle attività di cura dalle famiglie numerose con almeno tre figli minorenni;

VISTA la d.g.r. n. VIII/11197 del 3 febbraio 2010 "Determinazioni in ordine alle modalità di assegnazione del Buono Famiglia per l'anno 2010" con la quale sono stati approvati nell'Allegato A) i criteri di assegnazione per l'anno 2010 del Buono Famiglia;

VISTA la d.g.r. n. VIII/11464 del 3 marzo 2010 "Ulteriori determinazioni in ordine alle modalità di assegnazione del Buono Famiglia per l'anno 2010" con la quale si sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di contributo dal 8 al 19 marzo 2010;

RICHIAMATA l'intesa conseguita il 3 febbraio 2010 con le organizzazioni sindacali relativa alla promozione di interventi a sostegno delle famiglie che si fanno carico di contribuire alla retta per un proprio familiare ricoverato in RSA, RSD, CSS;

CONSIDERATO che, alla scadenza del 19 marzo 2010 residuano € 7,3 milioni a fronte di uno stanziamento di € 17 milioni;

DATO ATTO che il numero delle richieste è aumentato sensibilmente nell'imminenza della





data di scadenza per la presentazione delle istanze e che le Aziende Sanitarie Locali segnalano il perdurante interesse dei cittadini per tale iniziativa;

CONSIDERATO che la fase di crisi economica continua a determinare condizioni di forte instabilità sociale, in particolar modo per le famiglie gravate da carichi di cura (figli minori, anziani non autosufficienti a carico, disabili) come risulta dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale sull'Esclusione Sociale;

DATO ATTO che tale crisi necessita di interventi tempestivi e che quindi, nell'ambito dell'economia procedimentale, sarebbe contrario ai principi della buona amministrazione differire l'utilizzo delle risorse rese disponibili;

RITENUTO pertanto di riaprire i termini di presentazione delle domande di contributo Buono Famiglia per l'anno 2010, a favore dei soggetti indicati nella d.g.r. n. VIII/11197 del 3 febbraio 2010 e nella d.g.r. VIII/ 11464 del 3 marzo 2010, dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre il 31.12.2010;

DATO ATTO che, una volta esaurite le domande presentate dai soggetti indicati nella d.g.r. n. VIII/11197 del 3 febbraio 2010, verranno finanziate le domande di contributo da parte delle famiglie con figli maggiorenni o senza figli che sostengono il pagamento della retta di un familiare ricoverato in una struttura residenziale (RSA, RSD, CSS) e che hanno un indicatore della situazione di reddito familiare (ISR) non superiore a € 22.000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

DATO ATTO che, per le domande presentate dalle famiglie con figli maggiorenni o senza figli che sostengono il pagamento della retta di un familiare ricoverato in una struttura residenziale (RSA, RSD, CSS) e che hanno un indicatore della situazione di reddito familiare (ISR) non superiore a € 22.000, a parità di valore di indicatore della situazione di reddito (ISR) del nucleo familiare del richiedente, verrà data priorità alle domande ricevute dalle Aziende Sanitarie Locali secondo l'ordine cronologico di presentazione agli sportelli territoriali attivati a livello distrettuale;





RITENUTO di demandare ad eventuali successivi atti del Direttore Generale l'attuazione del presente provvedimento;

RITENUTO infine di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia per la consultazione;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di riaprire, per le motivazioni in premessa esposte, i termini di presentazione delle domande di contributo Buono Famiglia per l'anno 2010, a favore dei soggetti indicati nelle d.g.r. n. VIII/11197 del 3 febbraio 2010 e d.g.r VIII/ 11464 del 3 marzo 2010, dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre il 31.12.2010;
2. di stabilire che, una volta esaurite le domande presentate dai soggetti indicati nella d.g.r. n. VIII/11197 del 3 febbraio 2010, verranno finanziate le domande di contributo da parte delle famiglie con figli maggiorenni o senza figli che sostengono il pagamento della retta di un familiare ricoverato in una struttura residenziale (RSA, RSD, CSS) e che hanno un indicatore della situazione di reddito familiare (ISR) non superiore a € 22.000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
3. di stabilire che, per le domande presentate dalle famiglie con figli maggiorenni o senza figli che sostengono il pagamento della retta di un familiare ricoverato in una struttura residenziale (RSA, RSD, CSS) e che hanno un indicatore della situazione di reddito familiare (ISR) non superiore a € 22.000, a parità di indicatore della situazione di reddito del nucleo familiare del richiedente, verrà data priorità alle domande ricevute dalle Aziende Sanitarie Locali secondo l'ordine cronologico di presentazione agli sportelli territoriali attivati a livello distrettuale;





-
4. di demandare ad eventuali successivi atti del Direttore Generale l'attuazione del presente provvedimento;
 5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia per la consultazione.

IL SEGRETARIO

Marco Piloni

